

Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2026, n. 12-2282

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Approvazione criteri di priorità di assunzione in coerenza con il verbale di confronto del 07/01/2026 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024.



Seduta N° 146

Adunanza 02 MARZO 2026

Il giorno 02 del mese di marzo duemilaventisei alle ore 10:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Marina Chiarelli, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Enrico BUSSALINO - Marco GABUSI - Andrea TRONZANO

DGR 12-2282/2026/XII

OGGETTO:

Processi di stabilizzazione del personale SSR in applicazione dell'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 e s.m.i. - Approvazione criteri di priorità di assunzione in coerenza con il verbale di confronto del 07/01/2026 tra Amministrazione Regionale e OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024.

A relazione di: Riboldi

Premesso che l'art. 7 "Confronto regionale" C.C.N.L. Comparto Sanità 2022-2024 al comma 1 prevede che, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Aziende ed enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo, possono emanare linee generali di indirizzo – anche per lo svolgimento del confronto aziendale e della contrattazione integrativa ove previsti – nelle materie ivi indicate.

Considerato che il summenzionato art. 7, al comma 3, stabilisce che *"Ferma restando l'autonomia aziendale il confronto in sede regionale valuterà, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di continuità nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza dei contratti a termine"*.

Visto l'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. il quale prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa

consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia - possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2- ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia maturato alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 ed il termine ivi indicato;

- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;
- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

Visto l'art. 4 comma 9-septiesdecies del D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, il quale stabilisce che *“Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”.*

Visto il documento n. 22/154/CR7a/C7 del 27 luglio 2022 e il successivo documento n. 23/77/CR/C7 del 23 maggio 2023 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con i quali sono stati emanati indirizzi applicativi dell'art. 1 comma 268 lett. b) sopracitato in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza COVID nelle aziende ed enti del SSN, al fine di una omogenea applicazione delle procedure di stabilizzazione nei diversi servizi sanitari regionali.

Preso atto che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, con l'art. 1 comma 365, ha modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) sopra citato della L. 30 dicembre 2021 n. 234, posticipando al 31 dicembre 2026 il termine per stabilizzare, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, al 31 dicembre 2026 il termine per maturare il requisito dei diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del S.S.N., ed al 31 dicembre 2026 il termine per maturare il requisito del periodo dei sei mesi nell'ambito dei diciotto previsti dalla succitata disposizione.

Tenuto conto che, in forza del rinvio operato dall'articolo 4 comma 9-septiesdecies del D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023 e s.m.i. all'art. 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 che ne estende l'applicazione, alle condizioni ivi previste, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, il posticipo dei menzionati termini riguarda altresì detto personale.

Considerato che, sulla base del sopra esposto contesto normativo e degli indirizzi applicativi forniti dai documenti sopra citati della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, stante la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione del personale al fine di implementare i servizi ospedalieri e della sanità territoriale, la Direzione regionale “Sanità” e le Organizzazioni Sindacali del Comparto firmatarie del C.C.N.L. 2022-2024 hanno convenuto modalità e criteri di applicazione omogenei per tutte le AA.SS.RR del suddetto art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 e s.m.i. alla

luce delle modifiche normative intervenute, a seguito di confronto intercorso in data 07/01/2026.

Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri di priorità per le procedure di assunzione di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021 e s.m.i., che sono stati oggetto di confronto ex art. 7 comma 3 del CCNL Comparto Sanità 2022-2024 del 27.10.2025 tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie dello stesso e di sottoscrizione in data 07/01/2026, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che verte sui seguenti punti:

- ricognizione normativa ed in coerenza con i succitati documenti della Conferenza delle Regioni circa i requisiti di partecipazione alle procedure di stabilizzazione;
- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 e s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro autonomo, ed in particolare:
 - per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli, reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali (ivi comprese quelle di cui all'art. 2-ter del D.L. 18/2020), si è prevista la stabilizzazione diretta, fermo restando che nell'ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti normativi che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende in relazione ai PTFP, nel rispetto della normativa, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità nel seguente ordine:
 - a. maggior anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
 - b. maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;
 - c. in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
 - per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2-bis del D.L. 18/2020 convertito con legge 27/202 (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia, ed anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente), previsione, in coerenza con la normativa sopra citata, dell'espletamento di un concorso riservato con esperimento di prova selettiva;
- previsione, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, della predisposizione da parte di Azienda Zero di un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti i ruoli ai fini della stabilizzazione diretta, entro il mese di febbraio 2026, e di un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti i ruoli relativamente al personale reclutato con contratti di lavoro autonomo come sopra declinati con previsione di esperimento di prova selettiva, consistente in concorso riservato, entro il mese di giugno 2026, fermo restando che, in ogni caso, l'assunzione a tempo indeterminato sulla base di quanto previsto dal verbale di confronto avverrà ad opera delle singole AASSRR.

Ritenuto di stabilire un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, documenti dei quali il contenuto è stato integralmente richiamato dall'accordo in parola, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale e dei vigenti limiti di spesa in materia di personale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. 26-801 del 17 febbraio 2025, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale anche ai sensi della D.G.R. n. 33-538 del 16

dicembre 2024, nonché nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77 e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale ed in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

visti:

l'art. 1 comma 268 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

l'art. 1, comma 528 della L. 29 dicembre 2022 n. 197;

l'art. 4 commi 9-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies, 9-septiesdecies D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14;

l'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, conv. con mod. dalla L. 26 maggio 2023 n. 56;

l'art. 8 comma 2-bis del D.L. 2 marzo 2024 n. 19, conv. con mod. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;

l'art. 3-bis del D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15;

l'art. 1 comma 365 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199;

la D.G.R. 39-5493 del 3 agosto 2022;

la D.G.R. 46-6202 del 7 dicembre 2022;

la D.G.R. 9-7070 del 20 giugno 2023;

la D.G.R. 8-7772 del 27 novembre 2023;

la D.G.R. n. 33-538 del 16 dicembre 2024;

la D.G.R. 5-768 del 10 febbraio 2025;

la D.G.R. 26-801 del 17 febbraio 2025.

delibera

1. di approvare i criteri di priorità per le procedure di assunzione di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021 s.m.i., che sono stati oggetto di confronto ex art. 7 comma 3 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 27.10.2025 con le OO.SS. del Comparto Sanità firmatarie dello stesso e di sottoscrizione in data 07/01/2026, allegato, sub 1, alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, che verte sui seguenti punti:

- ricognizione normativa ed in coerenza con i succitati documenti della Conferenza delle Regioni circa i requisiti di partecipazione alle procedure di stabilizzazione;
- definizione di modalità e criteri di applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 268 lett. b) L. 234/2021 s.m.i. e previsione di disposizioni per le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro autonomo, ed in particolare:

- per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli, reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali (ivi comprese quelle di cui all'art. 2-ter del D.L. 18/2020), stabilizzazione diretta, fermo restando che nell'ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti normativi che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende in relazione ai PTFP, nel rispetto della normativa, verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità nel seguente ordine:

a) maggior anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;

b) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;

c) in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;

- per quanto concerne il personale non dirigenziale di tutti i ruoli reclutato con contratti di lavoro

autonomo, contratti di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 e contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2-bis del D.L. 18/2020 convertito con legge 27/202 (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia, ed anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente), espletamento di un concorso riservato con esperimento di prova selettiva;

- previsione, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, della predisposizione da parte di Azienda Zero di un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti i ruoli ai fini della stabilizzazione diretta, entro il mese di febbraio 2026, e di un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti i ruoli relativamente al personale reclutato con contratti di lavoro autonomo come sopra declinati con previsione di esperimento di prova selettiva, consistente in concorso riservato, entro il mese di giugno 2026, fermo restando che, in ogni caso, l'assunzione a tempo indeterminato sulla base di quanto previsto dal verbale di confronto avverrà ad opera delle singole AASSRR.
2. di stabilire un limite alle risorse destinabili da parte delle AA.SS.RR. ai processi di stabilizzazione di cui sopra, in coerenza con le disposizioni dei sopra citati documenti della Conferenza Regioni e Province Autonome, documenti dei quali il contenuto è stato integralmente richiamato dall'accordo in parola, nella misura del 50% delle risorse complessivamente programmate per l'assunzione di personale in conformità al piano triennale dei fabbisogni e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale;
 3. di disporre che la Direzione regionale "Sanità" prosegua, successivamente all'esperimento e relativa conclusione delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero, allo specifico monitoraggio riguardante il personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 a seguito di procedure concorsuali ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e non ricompreso in procedure di stabilizzazione e tenuto conto della classificazione in aree contrattuali operata dalla contrattazione nazionale collettiva;
 4. che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto trova copertura a valere nell'ambito della D.G.R. 26-801 del 17 febbraio 2025, nel rispetto dei vigenti limiti di spesa per il personale anche *omissis* sensi della D.G.R. n. 33-538 del 16 dicembre 2024, nonché nell'ambito dei finanziamenti previsti dal D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 per la riforma dell'assistenza territoriale di cui al Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022 n. 77 e comunque nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario aziendale ed in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2282-2026-All_1-allegato_1_-_verbale_di_confronto_del_07.01.2026.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**VERBALE DI CONFRONTO TRA LA REGIONE PIEMONTE E LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEL COMPARTO SANITA' PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, C. 268,
LETT. B) DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234 E, S.M.I. IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
DEL PERSONALE DEL SSN**

L'articolo 1, comma 268 lett. b) della L. 30 dicembre 2021 n. 234 s.m.i. - in particolare così come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 528 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'art. 4 comma 9-sexiesdecies del D.L. del 29 dicembre 2022, n. 198, conv. con mod. dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ed alla luce del combinato disposto con l'art. 4 comma 9-quinquiesdecies del succitato D.L. 198/2022 conv. con mod. dalla L. 14/2023 - prevede che:

- al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste di attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del SSN - nei limiti di spesa consentiti per il personale degli stessi dall'art. 11 co. 1 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modifiche dalla L. 25 giugno 2019 n. 60 s.m.i. - possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi comprese le selezioni di cui all'art. 2-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, conv. con mod. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e che abbia maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del SSN almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il termine ivi indicato;
- le procedure di assunzione di cui sopra debbano avvenire secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione;
- alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

L'art. 4 comma 9-septiesdecies del sopracitato D.L. 198/2022 convertito con modifiche dalla L. 14/2023, così come modificato dall'art. 13 comma 1-bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modifiche dalla L. 26 maggio 2023 n. 56, stabilisce che “Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 268 lett. b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”.

Successivamente, la legge 29 aprile 2024, n. 56, nel convertire con modificazioni il decreto- legge 2 marzo 2024 n. 19, al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022 n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, ha introdotto all'art. 8 dello stesso il comma 2-bis che ha ulteriormente modificato l'art. 1 comma 268 lett. b) sopra citato, posticipando al 31 dicembre 2025 il termine per stabilizzare e al 31 dicembre 2024 il termine per maturare il requisito del periodo dei sei mesi nell'ambito dei diciotto previsti dalla succitata disposizione.

L'art. 1 comma 365 lett. a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, apporta le seguenti modificazioni alla citata L. 234/2021: *alla lettera b), le parole: « dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 », le parole: « maturato al 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « maturato al 31 dicembre 2026 » e le parole: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026 »;*

Ciò premesso, considerato che si ravvisa la necessità di proseguire nel percorso di stabilizzazione per l'implementazione dei servizi ospedalieri e della sanità territoriale, le parti, con il presente accordo, intendono dare attuazione alle disposizioni della riformata normativa.

Le parti convengono pertanto, le modalità e i criteri in applicazione di quanto previsto dall' art.1 comma 268 lett. b) e s.m.i. come segue:

- la stabilizzazione può essere effettuata:

1) a mezzo di assunzione diretta, con riferimento al personale dei profili professionali del comparto del SSN dei ruoli sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, che sia stato reclutato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con utilizzo di graduatorie concorsuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2-ter del D.L.18/2020 e che, nel profilo di inquadramento, abbia maturato integralmente con tale rapporto di lavoro i periodi minimi di esperienza professionale previsti dalla normativa in aziende ed enti del SSN;

2) a mezzo assunzione previo superamento di prova selettiva, consistente in concorso riservato in tutti i casi di reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, come successivamente declinati (cumulabili tra loro anche se di diversa tipologia), anche qualora parte della prescritta esperienza lavorativa sia stata maturata in aziende ed enti del SSN con rapporto di lavoro dipendente;

- i candidati devono avere il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'assunzione nel profilo oggetto di stabilizzazione; nel computo dei periodi di esperienza richiesta si applicano le regole concorsuali che prevedono arrotondamento all'unità a partire dal sedicesimo giorno di servizio;
- il processo di stabilizzazione riguarda il personale non dirigenziale del ruolo sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale, che sia stato reclutato a tempo determinato o con rapporto di lavoro flessibile;
- la normativa della stabilizzazione non è estesa ai contratti di somministrazione e ai contratti di formazione e lavoro, in quanto nel contratto di somministrazione "il rapporto di lavoro è quello tra agenzia e dipendente e, rispetto ad esso, non rilevano le vicende del contratto concluso tra agenzia ed utilizzatore";
- nell'ipotesi in cui i candidati in possesso dei requisiti per la stabilizzazione che presenteranno domanda di partecipazione siano in numero superiore rispetto ai posti ricopribili nelle singole Aziende in relazione ai Piani Triennali del Fabbisogno di Personale, nel rispetto della normativa verrà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità, nel seguente ordine:

- a) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione nel periodo COVID;
- b) maggiore anzianità complessiva negli enti del SSR nel profilo oggetto di stabilizzazione;

- c) in caso di parità nell'anzianità di servizio, si darà priorità a chi ha maggiore anzianità anagrafica;
- non è possibile inquadrare il personale nei profili dell'elevata qualificazione di cui al vigente CCNL del Comparto sanità;

In coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, Azienda Zero avvierà, entro il mese di febbraio 2026 un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti ruoli

Relativamente al personale, reclutato con contratti di lavoro autonomo, contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 bis del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto del tetto di spesa del personale e dell'equilibrio economico-finanziario aziendale, Azienda Zero avvierà entro il mese di giugno 2026 un avviso regionale unico per il personale del comparto di tutti i ruoli con previsione di esperimento di prova selettiva, consistente in concorso riservato.

Torino, 7 gennaio 2026

L'Assessore alla salute FIRMATO IN ORIGINALE

Il Direttore Sanità FIRMATO IN ORIGINALE

Il Dirigente Responsabile del Settore Sistemi
Organizzativi e Risorse Umane del SSR FIRMATO IN ORIGINALE

OO.SS. Comparto Sanità

CISL-FP FIRMATO IN ORIGINALE

FIALS FIRMATO IN ORIGINALE

NURSIND FIRMATO IN ORIGINALE

NURSING UP FIRMATO IN ORIGINALE